



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Alla Sig.Ministra
Sen. Prof.ssa Stefania Giannini
Sede

Oggetto: Raccomandazione «In tema di giudizi disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari»

Adunanza del 2 dicembre 2015

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO l'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che assegna agli Atenei la competenza esclusiva in materia di giudizi disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari;

RILEVATO che in tale disposizione si prevede l'istituzione, presso ogni Università, di un Collegio di disciplina, composto esclusivamente, secondo modalità definite dallo statuto, da professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, «competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo»;

RITIENE

Che anche nel giudizio disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari, tanto più in considerazione delle garanzie costituzionali poste a tutela dell'autonomia e della libertà di ricerca scientifica e didattica universitaria, sia necessaria la «giusta distanza» tra l'organo che valuta l'ipotesi di responsabilità disciplinare prospettata e il contesto dal quale è scaturita l'azione disciplinare, tenendo altresì conto che il conferimento a organi locali del potere di giudicare in merito alle azioni disciplinari genera irragionevoli disparità di trattamento tra casi simili quando non addirittura identici.

In particolare, questo Consesso ritiene debba essere garantita l'imparzialità di chi giudica, da intendersi come assoluta estraneità e neutralità rispetto agli interessi in causa. Imparzialità quale presupposto dell'indipendenza organizzativa e funzionale di chi giudica, assicurata dall'assenza di vincoli o di rapporti nei confronti di altri organi o soggetti suscettibili di condizionare la decisione.

A questo fine, ritiene altresì necessario che sia prevista una netta separazione fra chi promuove l'azione disciplinare, chi procede alla fase istruttoria e decisoria e chi infligge la



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento, come misura atta a prevenire il verificarsi di interferenze o distorsioni nel procedimento stesso, legate alle differenze di ruolo o di posizione accademica tra chi è sottoposto a giudizio disciplinare e i componenti dell'organo di disciplina.

Per queste ragioni,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
AUSPICA FORTEMENTE

Che la competenza a valutare la fondatezza delle azioni disciplinari promosse dagli Atenei sia attribuita a un unico Organo nazionale, che assicuri la necessaria imparzialità dei giudizi e uniformità dei criteri di valutazione e di imputazione delle sanzioni disciplinari.

IL PRESIDENTE

(Andrea Lenzi)